

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3201

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AGOSTINACCHIO, PAZZAGLIA, PARLATO, MENNITTI, MANNA,  
ALOI, SOSPIRI, MAZZONE, POLI BORTONE, RALLO**

*Presentata il 9 ottobre 1985*

Estensione alle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti in sostegno dell'occupazione mediante copertura di posti disponibili presso le pubbliche amministrazioni e gli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Mezzogiorno d'Italia è stato penalizzato da una politica che, come è da tutti riconosciuto, ha accentuato gli squilibri tra nord e sud

Negli anni '60 è stato portato avanti un discorso di industrializzazione che, lungi dal determinare sviluppo e progresso ad ogni livello, ha prodotto, per la disattenzione governativa verso il più importante settore dell'economia locale, crisi dell'agricoltura per la quale, sbagliando, si è identificata l'evoluzione con la sola meccanizzazione, senza programmare indirizzi culturali validi e concorrenziali, tant'è che i piani di intervento (statale prima e regionale dopo) si sono rivelati occasioni di colossali investimenti da

parte di ambienti industriali facilitati, ovviamente, nella commercializzazione di beni non prodotti al sud

L'errata destinazione degli investimenti pubblici è stata ed è oggetto di dibattiti che portano, purtroppo con molto ritardo, alla conclusione della esigenza della riscoperta delle vocazioni prioritarie della economia delle regioni meridionali e della necessità di procedere ad interventi finalizzati alla razionale utilizzazione delle risorse locali

Tale conclusione, però, dovrebbe portare alla ristrutturazione delle aziende in crisi, alla riqualificazione del personale, all'uso di tecnologie avanzate. Senonchè, anche in questa occasione, si opera in

maniera tale da aggiungere al danno la beffa di soluzioni che aggravano la situazione di disagio esistente nel Mezzogiorno d'Italia.

Le partecipazioni statali, all'insegna di discutibili principi di economicità, dopo essere state il principale strumento di politiche errate e clientelari, si allontanano dal sud, lasciando quali mute testimonianze di deprecabili e costosissimi errori che appaiono voluti, strutture industriali non attive che, in zone dove non esistono alternative occupazionali, potrebbero essere ristrutturare e rese operanti dopo una riqualificazione del personale.

In definitiva, quindi, le fabbriche, dalle quali doveva dipendere il decollo della economia meridionale producono, nel migliore dei casi, cassa integrazione.

Questo desolante quadro di crisi viene aggravato dalla legge n. 444 del 22 agosto 1985, che appare discriminatoria in quanto limita le assunzioni speciali nelle amministrazioni dello Stato ai cassintegrati della Liguria, della Lombardia, del Piemonte e della Sardegna. Tale normativa deve essere integrata, senza nulla togliere ai lavoratori di altre parti d'Italia, consentendo ai cassintegrati meridionali di essere assunti come avviene in zone altamente industrializzate del territorio nazionale: tanto soprattutto in considerazione del fatto che per i lavoratori in cassa integrazione del Mezzogiorno non sono prevedibili possibilità di occupazione per la mancata realizzazione di strutture alternative.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — Tutte le amministrazioni ed aziende statali sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalità indicati negli articoli seguenti, per le località, le qualifiche e il numero dei posti disponibili, lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni a qualsiasi titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono della indennità speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle indicazioni che tutte le amministrazioni e le aziende dello Stato devono fornire nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto da emanarsi entro i successivi trenta giorni le disponibilità di posti, fissando i contingenti per le assunzioni.

I contingenti fissati devono essere esauriti nel termine di sei mesi dall'emanazione del decreto.

Decorsi i sei mesi di cui al comma precedente potranno essere banditi nuovi concorsi per le località interessate ed utilizzate le graduatorie dei concorsi già espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validità è prorogata per i successivi due anni.

Le indicazioni delle amministrazioni e delle aziende dello Stato sono esaminate dal ministro unitamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego.

Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, la fruizione della cassa integrazione è equiparata allo stato di disoccupazione ».

**ART. 2.**

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 agosto 1985, n. 444, in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.